

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI BERTINORO RELATIVAMENTE AL RICORSO _____

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

Il Comune di Bertinoro, con sede in Piazza Libert  n. 1 - 47032 Bertinoro (FC), in persona del Responsabile del Settore Affari Generali, dott.ssa Dr.ssa Silvia Borghesi, che dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bertinoro (C.F. 80002170407), che rappresenta ed autorizzata alla sottoscrizione del presente ai sensi degli art. 107-109 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

E

l'Avv. _____, (di seguito denominato legale) nato a _____ il _____, C.F. _____, con studio in _____, via _____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di _____ far data dal _____, al n. _____ assicurato per la responsabilit  professionale con polizza n. _____, massimale _____ con _____, che a tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Bertinoro conferisce al legale, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia esplicitata nella delibera di G.C. n. _____ del _____ a cui si rinvia.

A tal fine il Sindaco rilascia apposita formale procura.

Il Comune si impegna a fornire al legale ogni atto e informazione utile all'espletamento dell'incarico de quo. L'incarico   conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli incarichi per i gradi di giudizio successivo al primo e per quelli che presentino carattere di complementariet , si rinvia alle disposizioni contenute al punto D **"AFFIDAMENTO DELL'INCARICO"** dell'Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Bertinoro. L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio che l'Amministrazione potr  richiedere al legale incaricato delucidazioni, pareri in ordine alla opportunit  di proseguire il giudizio, addivenire a transazioni, e su tutti gli atti, adempimenti e comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio l'Amministrazione dovr  adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti come specificato all'art. 5 del presente documento a cui si rinvia.

Art. 2) RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E INCOMPATIBILIT 

Il legale, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altres  a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonch  gli obblighi comportamentali di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bertinoro", approvato con delibera di Giunta Comunale n.9 del 30/1/2014.

Il legale, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilit :

- di non essere avvocato/procuratore di persone in lite con il Comune di Bertinoro, neppure per interposta persona e di impegnarsi a non assumere incarichi di tale specie per tutta la durata del mandato;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale n  relazioni di coniugio, parentela od affinit  con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata;
- di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;
- che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilit  con l'incarico test  accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;

- di non avere, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 6 novembre 2012, relazioni di coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado con il dipendente dell'Ente che conferisce il presente incarico professionale e/o con gli amministratori del Comune; ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 39/2013;
- di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Bertinoro né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Bertinoro;
- di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e, quindi, di non avere rapporti di collaborazione e/o lavoro con i soggetti di cui al medesimo comma;
- di non avere altri rapporti incompatibili o di contrasto con l'incarico conferito o con il Comune di Bertinoro.

Il legale si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni.

Art. 3) COMPENSO

Il compenso per le prestazioni da svolgersi, suddiviso per fasi, viene quantificato consensualmente secondo quanto offerto dal legale con nota Prot. Com.le n. _____ in osservanza alle norme contenute al punto F **“COMPENSI RICONOSCIUTI AL LEGALE”** dell'Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Bertinoro.

Ai suddetti compensi andranno aggiunti le spese generali (pari al 15%) C.P.A. e per IVA, per un totale pari a €. _____ dal legale con nota prot. n. _____ del _____.

Tale importo, onnicomprensivo per tutta l'attività svolta, quantificato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto 10 marzo 2014, n.55, è stabilito in misura fissa e non revisionabile ed è accettato dal legale senza riserve in quanto equo, congruo a remunerare la prestazione professionale in argomento tenuto conto della quantità e qualità del lavoro da svolgere e dell'importanza delle caratteristiche della causa.

Il legale incaricato potrà richiedere la liquidazione della parcella per le prestazioni rese, e potrà richiedere un acconto pari al massimo al 30% del preventivo.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non stimabili al momento dell'incarico e non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa assunti sulla base del preventivo fornito, in sede d'incarico, dallo stesso legale.

Non è previsto il rimborso di alcuna spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dal Comune, comprese le anticipazioni sostenute dal professionista per le spese di notifica, per l'acquisto del contributo unificato, delle marche da bollo e dei diritti di cancelleria.

Qualora la controversia contempra una fase cautelare e si esaurisca con essa senza ulteriore attività difensiva, il professionista non ha diritto ai compensi indicati nel preventivo per le successive fasi. Nel caso in cui la fase cautelare sfoci direttamente in una decisione di merito, verrà liquidato al professionista un importo aggiuntivo pari al 10 % del compenso indicato in preventivo per la fase cautelare.

Nel caso di conciliazione o transazione nel corso del giudizio, si applica l'art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza, nella misura dell'importo preventivato, ovvero dell'importo liquidato dal Giudice, se maggiore di quello preventivato e se pagato dalla controparte all'ente, e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune di Bertinoro a qualsiasi titolo.

Nel caso di estinzione del processo per qualunque causa (perenzione, rinuncia agli atti, cessazione della materia del contendere), il compenso al professionista sarà riferito alle attività effettivamente svolte fino all'estinzione medesima, senza diritto ad indennizzi e somme ulteriori a qualunque titolo.

Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta verrà effettuata liberamente dal legale incaricato.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune essendo la suddetta spesa già considerata nella determinazione del preventivo.

Si evidenzia che il compenso indicato nel preventivo presentato dal legale è unico per l'intero procedimento e comprende anche il caso in cui, **ai fini di una più completa azione difensiva, si rendesse necessario da parte del legale la presentazione di motivi aggiunti o il deposito di controdeduzioni ai motivi aggiunti presentati dalla controparte.**

ART. 4) RINUNCIA E REVOCA

Il Comune di Bertinoro si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento – dandone comunicazione al legale mediante p.e.c. (posta elettronica certificata) o raccomandata con avviso di ricevimento – l'incarico conferito e, per l'effetto, di recedere dal presente contratto, con diritto del professionista al pagamento delle competenze maturate per l'attività svolta e le spese sostenute fino alla revoca, il tutto nei limiti di quanto espressamente pattuito.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/o per giustificato motivo, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nel rispetto di quanto stabilito nella presente lettera commerciale e, comunque, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

ART. 5) OBBLIGHI DEL LEGALE

Il legale si impegna, senza compenso ulteriore né senza alcuna spesa aggiuntiva:

- a definire le linee difensive in accordo con gli Uffici del Comune di Bertinoro. A tal fine deve portare a conoscenza dell'ente, con anticipo di almeno 10 giorni, i contenuti degli atti difensivi che intende depositare presso le competenti autorità giurisdizionali;
- a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, e dell'esito delle udienze;
- ad assicurare a richiesta dell'Ente la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza;
- ad inviare al Comune copia di tutti gli atti depositati e di quelli ricevuti per notifica dalla controparte, entro tempi brevissimi;
- a rendere all'Ente, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;
- a trasmettere, con la massima celerità, copia dei provvedimenti dell'autorità giurisdizionale, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione comunale;
- ad aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invito di tutta la documentazione afferente al contenzioso;
- ad aggiornare il Comune del probabile rischio di soccombenza nella presente causa, sulla base dello sviluppo della controversia, anche in base al verificarsi di altri elementi autonomamente valutati, almeno una volta l'anno, entro il 30 marzo, al fine di adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il legale deve assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato. Il legale incaricato è tenuto, nelle ipotesi previste per legge, a richiedere la riunione dei giudizi e a cooperare, per tutta la durata del giudizio con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nel rispetto delle norme di legge.

Il legale incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano al professione.

Il legale incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito e accettato.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Si ribadisce che per tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, l'Ente non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

ART. 6) TRATTAMENTO DEI DATI

In esecuzione del presente contratto, il fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente. In virtù di tale trattamento, le parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

Il fornitore è pertanto designato dall'Ente quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento derivante dal presente contratto.

Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 7) TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Il legale dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla L.136/2010. Ai sensi dell'art. 3 c.7 della predetta legge, il legale deve comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti.

Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gara (CIG), come previsto dall'art.3 c.5 della Legge 13.8.2010 n.136. Il suddetto codice dovrà essere riportato in tutti i documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti.

ART. 8) NORME FINALI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia. In caso di sviluppi imprevedibili della controversia il legale si impegna a porre in essere tutte le comunicazioni necessarie ai sensi del principio contabile allegato 4.2 al D. Lgs. n. 118/2011.

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Forlì.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Bertinoro
(documento firmato digitalmente)

Il legale
(documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. e dell'articolo 13 – bis della Legge numero 247/2012 le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub artt. 2 - 3 - 4 – 5 – 8, del presente contratto, in applicazione del D.L. 16 ottobre 2017, n.148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017 , n. 172, art. 19 – quaterdecies.

Per il Comune di Bertinoro
(documento firmato digitalmente)

Il legale
(documento firmato digitalmente)